



6/2017

**OMICIDIO “STRADALE” E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:  
CONCORSO DI REATI O CONVERGENZA APPARENTE DI NORME?  
IL POSSIBILE *REVIREMENT* (PER ORA SOLO RIMANDATO)  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Nota a [Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2016 \(dep. 18 gennaio 2017\), n. 2403,](#)  
[Pres. Romis, rel. Tanga, ric. Minutillo](#)

di Andrea Chibelli

**Abstract.** *Il contributo analizza la recente sentenza con la quale la Cassazione è tornata ad affrontare la questione dei rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni correlati alla violazione delle norme sulla circolazione stradale e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza. Con una motivazione che, da un lato, si pone in continuità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che riconosce la configurabilità del concorso tra i delitti contro la persona previsti dal codice penale e l'illecito contravvenzionale disciplinato dal codice della strada, ma che, dall'altro lato, lascia intravedere la possibilità di una vera e propria svolta interpretativa alla luce della recente novella legislativa in materia di omicidio e di lesioni personali “stradali”.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Omicidio stradale e violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada: concorso di reati, concorso apparente di norme o reato complesso? – 3.1. L'opinione della dottrina. – 3.2. La posizione tradizionale della giurisprudenza. – 4. La nuova disciplina in materia di circolazione stradale: i reati di omicidio e di lesioni personali “stradali”. – 5. L'impatto della riforma sulla questione del concorso tra il delitto di omicidio “stradale” aggravato e il reato di guida in stato di ebbrezza: l'arresto della Cassazione. – 6. Considerazioni conclusive: un *revirement* all'orizzonte?

### **1. Premessa.**

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione affronta, da una prospettiva nuova, l'annosa questione dei rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni correlati alla violazione delle norme sulla circolazione stradale e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza disciplinata dall'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. codice della strada). Questione che, da sempre, si appunta su questo interrogativo: l'automobilista che si mette alla guida sotto l'influenza dell'alcol e causa un incidente mortale o comunque lesivo dell'altrui incolumità risponde solamente dei più gravi

delitti contro la persona previsti dal codice penale o è punibile anche per l'illecito contravvenzionale previsto dal codice della strada?

A questa domanda la giurisprudenza ha, da tempo, dato una risposta perentoria: in simili casi, si configura un concorso di reati e, pertanto, trovano applicazione tutte le norme incriminatrici di riferimento. Una risposta, però, che, secondo le suggestioni ricavabili dalla decisione in commento, oggi meriterebbe un ripensamento, e ciò soprattutto alla luce delle innovazioni apportate al codice penale dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. Legge che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento i reati di omicidio "stradale" e di lesioni personali "stradali" e, per tale via, ha modificato la fisionomia della disciplina penale in questa materia.

Infatti, se da un lato la Corte di legittimità si pone in continuità con il proprio consolidato indirizzo interpretativo, riconoscendo la configurabilità del concorso dei reati contestati, dall'altro lato, a questa conclusione giunge con specifico riferimento alla disciplina previgente, applicabile alla vicenda in commento *ratione temporis*. Lasciando nel contempo intravedere la possibilità di ravvisare un reato complesso e, conseguentemente, di escludere il cumulo dei reati alla luce proprio della recente novella legislativa in materia di 'criminalità stradale'.

Prima però di affrontare il 'cuore' della soluzione tratteggiata dai giudici di legittimità, appare opportuna una più puntuale ricognizione della vicenda oggetto della sentenza in commento, per poi passare all'esame delle questioni problematiche sollevate dal rapporto tra le figure criminose menzionate e all'analisi degli spunti di riflessione derivanti dalla nuova cornice normativa.

## 2. Il fatto.

Nella vicenda in commento, l'imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado perché, guidando in accertato stato di ebbrezza, aveva causato un incidente stradale e provocato la morte di una persona e il grave ferimento di un'altra.

Da qui la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale ad opera di soggetto in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico oscillante tra 2,46 e 2,34 grammi per litro, cioè superiore alla soglia della ebbrezza c.d. grave) e del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol aggravato dalla circostanza di aver provocato un incidente stradale (art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, del codice della strada).

Promuovendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, l'imputato ha dedotto – tra gli altri motivi di impugnazione – l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati: secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero infatti sbagliato a porre a carico del prevenuto tutte le fattispecie astrattamente applicabili alla condotta criminosa e ciò perché il delitto di omicidio colposo circostanziato contestato non potrebbe concorrere con la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza disciplinata dal codice della strada.

In particolare, la difesa ha sostenuto che la violazione del divieto di circolazione in stato di ebbrezza sarebbe integralmente ricompresa nella figura dell'omicidio colposo aggravato dalla infrazione delle norme stradali prevista dal codice penale, della quale costituirebbe null'altro che un elemento circostanziale. Con la conseguenza che il meno grave reato punito dal codice della strada resterebbe 'assorbito' nell'ipotesi di delitto circostanziato, che assumerebbe così la più corretta qualificazione in termini di reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p.

Opinare altrimenti, cioè ritenere sussistente il concorso tra i due reati, significherebbe – a detta del ricorrente – violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale, condannando il medesimo soggetto due volte in relazione alla stessa violazione della norma di comportamento stradale.

Tuttavia, l'impostazione ricostruttiva delineata nei motivi di ricorso è respinta dal Supremo Collegio. Con una decisione, però, che finisce per aprire significativi spiragli ad un possibile superamento dell'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi dominante.

All'attenzione della Suprema Corte viene dunque sottoposta una questione che da tempo divide dottrina e giurisprudenza. Una questione che, a ben guardare, si intreccia con profili problematici di più ampia portata, attinenti in particolare ad un tema tradizionalmente dibattuto del diritto penale, com'è quello del concorso di reati e del concorso apparente di norme<sup>1</sup>.

### **3. Omicidio stradale e violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada: concorso di reati, concorso apparente di norme o reato complesso?**

Infatti, la questione controversa affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza in commento ha origini remote e nasce dalla peculiare fisionomia assunta, nel corso degli anni, dalla disciplina di contrasto alla c.d. criminalità stradale.

È nota l'attenzione che, da tempo, l'ordinamento ha dedicato a questo tema<sup>2</sup>. Infatti, fin dagli anni Sessanta dello scorso secolo, il legislatore è intervenuto nel tessuto normativo del codice penale, dapprima introducendo specifiche aggravanti per i reati di omicidio e di lesioni personali commessi "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale" (art. 589, comma 2, art. 590, comma 3, c.p.) (legge 11 maggio 1966, n.

---

<sup>1</sup> È noto che, come evidenziato da attenta dottrina, "la tematica del concorso apparente di norme costituisce tutt'oggi uno dei capitoli più controversi del diritto penale" (Così, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale - Parte generale*, IV ed., Bologna, 2009, 680). In argomento, cfr. A. PAGLIARO, voce "Concorso di norme (dir. pen.)", in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 545 e segg.; Id., voce "Concorso di reati", ivi, 660 e segg.; nella manualistica, per tutti, v. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, 531 e segg.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Padova, 2015, 459 e segg.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale - Parte generale*, cit., 659 e segg.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale Parte generale*, II ed., Milano, 2006, 381 e segg.

<sup>2</sup> In argomento, si v. F. PICCIONI, *I reati stradali*, Milano, 2017, 426 e segg.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, in F. VIGANÒ - C. PIERGALLINI (a cura di) *Reati contro la persona, Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale*, VII (Estratto), II ed., Torino, 2015, 65 e segg.

296), e pervenendo poi alla previsione di un ulteriore inasprimento del regime punitivo per i fatti commessi da “*soggetto in stato di ebbrezza alcolica*” o “*sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope*” (artt. 589, comma 3 e 590, comma 3, secondo periodo, c.p. come modificati dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125)<sup>3</sup>. Figure criminose che si affiancano agli illeciti contravvenzionali previsti dal codice della strada e, in particolare, ai reati di guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti sanzionati dagli artt. 186, comma 2, e 187, comma 1. Disposizioni, queste ultime, che puniscono, rispettivamente, “*chiunque guida in stato di ebbrezza (...), salvo che il fatto costituisca più grave reato*” e “*chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*”, prevedendo una diversificazione del regime punitivo a seconda del tasso alcolemico riscontrato<sup>4</sup> e un aggravamento del trattamento sanzionatorio se il conducente “*provoca un incidente stradale*” (artt. 186, comma 2-*bis* e 187, comma 1-*bis*)<sup>5</sup>.

Come è evidente, dinanzi ad una normativa fondata su un simile groviglio di fattispecie sorge spontanea la domanda posta all’inizio: qual è la disciplina applicabile nell’ipotesi in cui un automobilista, sotto l’effetto dell’alcol o degli stupefacenti, provochi per colpa la morte o la lesione di un altro soggetto?

Si tratta infatti di verificare se, in questa ipotesi, debbano trovare applicazione tutte le norme incriminatrici astrattamente riferibili alla condotta del guidatore o, al contrario, operino soltanto le disposizioni del codice penale volte a punire l’omicidio o le lesioni aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione dell’agente, in quanto norme speciali o comunque ‘assorbenti’ rispetto a quella che incrimina la sola violazione del divieto di guida sotto gli effetti dell’alcol o di sostanze stupefacenti<sup>6</sup>.

Un problema, questo, che, nel corso del tempo, è stato risolto diversamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

---

<sup>3</sup> Su tale evoluzione normativa cfr., per tutti, E. ANTONINI, *Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale*, in *Criminalia*, 2008, 295 e segg.

<sup>4</sup> Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza variano a seconda del tasso alcolemico – espresso in grammi di alcol per litro di sangue: g/l – accertato nel conducente. L’art. 186 del codice della strada, in particolare, dà rilievo a tre soglie: a) la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l: in questo caso era prevista fino al recente passato la pena dell’ammenda, che è però stata sostituita, ad opera della legge 29 luglio 2010 n. 120, da una sanzione amministrativa pecuniaria; b) la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l: in questa ipotesi il fatto integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; c) la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in questo caso la legge prevede che il fatto sia sanzionato con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate in misura maggiore), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo.

<sup>5</sup> In argomento, v. M. GIARRUSSO - R. TITO, voce “*Circolazione stradale (illeciti)*”, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 260 e segg.; C. ZAZA, voce “*Circolazione stradale II) Disposizioni penali in materia di circolazione stradale*”, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma, 1996, 5.

<sup>6</sup> Sul punto, già G. A. DE FRANCESCO, *Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 429 e seg.

### 3.1. L'opinione della dottrina.

Invero, secondo una parte della dottrina, era escluso che, nella specie, potessero trovare contestuale applicazione sia le figure delittuose previste dal codice penale sia le fattispecie regolate dal codice della strada. E ciò in ossequio proprio al ricordato principio del *ne bis in idem* sostanziale, che avrebbe impedito di porre a carico dell'automobilista due volte la stessa circostanza di fatto, vale a dire la violazione delle regole di sicurezza stradale che vietano di mettersi alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol o di droghe.

In quest'ottica interpretativa, nelle ipotesi in esame sarebbe stata più correttamente applicabile la disciplina prevista dal citato art. 84 c.p.: i delitti aggravati di omicidio e di lesioni si sarebbero configurati come dei reati complessi, nella cui struttura entravano a far parte, in qualità di circostanze aggravanti, i reati di guida in condizione di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti<sup>7</sup>. Con la conseguenza che le figure delittuose previste dalla disciplina codicistica sarebbero state idonee, in quanto tali, ad assorbire l'intero disvalore della condotta criminosa, e a precludere, di conseguenza, l'applicazione cumulativa delle concorrenti fattispecie contravvenzionali<sup>8</sup>.

Risultato esegetico, questo, a cui la dottrina giungeva anche attraverso altri percorsi interpretativi. Ad esempio, riconoscendo la sussistenza di un vero e proprio rapporto di genere a specie tra le fattispecie in commento, per cui i delitti aggravati dalla violazione delle norme stradali avrebbero presentato, rispetto agli illeciti contravvenzionali, l'elemento specializzante in aggiunta rappresentato dall'evento mortale o lesivo dell'altrui incolumità<sup>9</sup>. Oppure ravvisando tra le norme in esame una relazione di sussidiarietà, testimoniata, tra l'altro, dalla clausola prevista dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, che limita l'applicazione del reato di guida in stato di ebbrezza alle sole ipotesi in cui "*il fatto non costituisca più grave reato*", come avverrebbe proprio nel caso in cui la violazione di tale norma di sicurezza stradale sia sfociata nella causazione di un incidente dall'esito lesivo dell'altrui integrità personale<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> C. RUGA RIVA, *Omicidio colposo e lesioni colpose*, in O. MAZZA - F. VIGANÒ (a cura di), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2008, 78 e seg.; G.L. GATTA, *Disposizioni penali del codice della strada*, ivi, 97; E. ANTONINI, *Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale*, cit., 319 e seg.; D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato complesso?*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 6, 714 e segg.; I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2011, 118 e segg.; F. PICCIONI, *Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di reati?*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 2013, 19 e segg.; A. MONTAGNI, *Omicidio e lesioni in caso di sinistro stradale*, in *Libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2016.

<sup>8</sup> Così, già prima delle modifiche introdotte nel 2008, G. A. DE FRANCESCO, *Profili sistematici dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale*, cit., 434; F. Mantovani, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 539 e segg.; Id. *Diritto penale. Parte speciale I, Delitti contro la persona*, Padova, 2008, 108.

<sup>9</sup> Sul punto, D. POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 c. strad.*, in *Cass. pen.*, 2011, 1399 e segg.

<sup>10</sup> I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 120.

### 3.2. La posizione tradizionale della giurisprudenza.

Di diverso avviso la giurisprudenza nettamente prevalente<sup>11</sup>.

Infatti, come anticipato, con una soluzione interpretativa maturata sotto l'imperio della previgente disciplina e rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo la riformulazione degli artt. 589 e 590 c.p. ad opera del d.l. n. 92/2008, la prassi pretoria era ferma nel ritenere che i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale concorressero con le contravvenzioni contemplate dalla legislazione complementare<sup>12</sup>.

Questo orientamento giurisprudenziale faceva leva su svariati argomenti.

In primo luogo, l'indirizzo in commento escludeva la possibilità di ravvisare, nell'ipotesi in esame, un concorso apparente di norme in base al criterio di specialità. E ciò in ragione dell'impossibilità di individuare un rapporto di *genus ad speciem* tra le fattispecie disciplinate dal codice penale e quelle previste dal codice della strada. Le prime preordinate a tutelare la vita e l'incolumità dei singoli; le seconde volte a presidiare la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti stradali. Le prime destinate a trovare applicazione a tutti quei soggetti i quali, pur non direttamente impegnati nella fase di guida di un veicolo, erano tuttavia obbligati all'osservanza delle norme relative alla circolazione stradale; le seconde dirette a punire soltanto il conducente in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all'assunzione di droghe o di sostanze psicotrope. Le prime configurabili come reati di danno a colpa specifica; le seconde come reati di pericolo a colpa generica<sup>13</sup>.

In secondo luogo, si negava anche la possibilità di applicare la disciplina del reato complesso. E ciò innanzitutto per ragioni letterali: poiché, come visto, non vi era una perfetta sovrapposibilità dell'ambito soggettivo delle incriminazioni – e, in particolare, le figure delittuose trovavano applicazione anche alle ipotesi di circolazione che esulavano dalla guida di un veicolo – l'incriminazione era estesa anche a casi che, di per sé considerati, sarebbero stati privi di autonomo rilievo penale alla luce della disciplina dettata dal codice della strada, con la conseguenza di impedire, sotto questo profilo,

---

<sup>11</sup> In dottrina, cfr., con riferimento alla disciplina precedente al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, E. FORTUNA, voce "Ubriachezza", in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 469 e seg., e, in relazione alla normativa successiva, M. GIARRUSSO - R. TITO, voce "Circolazione stradale (illeciti)", cit., 262.

<sup>12</sup> Nella giurisprudenza di legittimità anteriore alle modifiche legislative del 2008, cfr. Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 1979, n. 2608, Schiavone; Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 1971, n. 1638, Antonelli (conf. Sez. IV, 22 maggio 1971, n. 1103, Bacci; Sez. IV, 17 aprile 1970, n. 1495, Duranti; Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 2883, Gonnelli). Più di recente, all'indomani della legge n. 125/2008, si v. Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n.46441, Cioni, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 2013, 1. In senso analogo, sul punto, si espresse in una risalente pronuncia anche la Corte costituzionale, la quale condivise espressamente quella che definì "la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi dell'art. 589, comma 2, c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati". Così Corte cost., 2 maggio 1974 - 8 maggio 1974, n. 124, in *Giur. cost.*, 1974, 841.

<sup>13</sup> Cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3559, Corridori, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 714.

l'applicabilità dell'art. 84 c.p. (a mente del quale è necessario, invece, che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi "reati")<sup>14</sup>.

A ciò si aggiungeva che la formulazione delle fattispecie contemplate dal codice penale non consentiva di ravvisare, di per sé, un aggancio a specifiche ipotesi di contravvenzione: in quest'ottica, il legislatore avrebbe soltanto inteso riferirsi ad un "soggetto" in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, elevando tale condizione a presupposto della condotta incriminata, consistente nella violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale che ha causato l'evento mortale o lesivo<sup>15</sup>.

Una conclusione, quest'ultima, avvalorata, secondo l'opinione in commento, anche dalla lettera della legge: infatti, le espressioni utilizzate dall'originaria formula codicistica – e, in particolare, le locuzioni "fatto" e "violazione" usate dal legislatore nella descrizione del fatto tipico – avrebbero confermato l'autonomia tra il reato colposo previsto dalla disciplina codicistica e le eventuali contravvenzioni regolate dal codice della strada<sup>16</sup>.

Inoltre, in base a questa ricostruzione, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope si sarebbe configurata come un'azione autonoma, priva di un'immediata coincidenza causale con la condotta tipica delle fattispecie delittuose previste dal codice penale: infatti, si sosteneva, la consumazione degli illeciti contravvenzionali ben avrebbe potuto dirsi iniziata prima della consumazione del delitto di omicidio o di lesioni colpose. Con il risultato di precludere, anche sotto questo profilo, l'operatività del citato art. 84 c.p.<sup>17</sup>

Ancora, la tesi che negava la configurabilità del reato complesso sarebbe stata confermata anche da un'ulteriore considerazione di carattere politico-criminale, collegata alla *ratio* repressiva che ha ispirato le modifiche normative introdotte in questa materia negli ultimi anni. In quest'ottica, escludere la contestuale applicazione dei delitti previsti dal codice penale e delle contravvenzioni disciplinate dalla legislazione complementare avrebbe significato frustrare la chiara volontà del legislatore di predisporre, per i fatti di criminalità stradale, un adeguato apparato repressivo, fondato su un doppio binario punitivo e sulla previsione di un ampio corredo di sanzioni accessorie<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Così già Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 1979, n. 2608, cit. Più recentemente, Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. Di contrario avviso, tra gli altri, F. Mantovani, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, cit., 539.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit.

<sup>16</sup> In epoca antecedente alla riforma del 2008, si osservava, altresì, che l'art. 589 c.p. richiamava in modo generico una serie imprecisata di violazioni e non già una particolare infrazione del codice della strada, con ciò mostrando come il legislatore non avesse inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, che avrebbe richiesto, al contrario, il riferimento a specifiche violazioni contravvenzionali, come imposto dall'art. 84 c.p. Sul punto, si v. Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3559, cit.

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. Sul punto, in dottrina, cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale Parte generale*, cit., 391.

<sup>18</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit.

Inoltre, a sostegno di questa soluzione interpretativa la giurisprudenza valorizzava anche la diversità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di riferimento e, in particolare, la circostanza che i delitti previsti dal codice penale avrebbero tutelato la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni disciplinate dal codice della strada sarebbero state poste a presidio del rispetto delle norme di circolazione stradale e, quindi, dell'incolumità pubblica<sup>19</sup>. Da questo angolo prospettico, all'offesa a beni giuridici diversi non avrebbe potuto che conseguire l'applicazione di *tutte* le fattispecie criminose eventualmente integrate dal comportamento del reo<sup>20</sup>.

Infine, la configurabilità, nella specie, di un concorso di reati sarebbe stata ulteriormente confermata dal richiamo a quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il legislatore ben può utilizzare uno stesso elemento (in questo caso la violazione di norme comportamentali in materia di sicurezza stradale) più volte sotto differenti profili e per distinti fini e conseguenze<sup>21</sup>.

Ragione, quest'ultima, che, alla luce della evidenziata diversità di struttura e di oggettività giuridica delle fattispecie in commento, conduceva la giurisprudenza ad escludere anche l'operatività della clausola di sussidiarietà pur prevista dall'art. 186, comma 2: si riteneva, infatti, che quest'ultima non potesse impedire di assoggettare la stessa frazione di comportamento a plurime qualificazioni sanzionatorie per soddisfare differenti prospettive di tutela<sup>22</sup>.

Una conclusione che, secondo la giurisprudenza, si sarebbe posta in coerenza anche con l'indirizzo interpretativo, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione<sup>23</sup>, che

---

<sup>19</sup> Sul punto, si v. la recente presa di posizione assunta da Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2016 - 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj, in *Giur. it.*, 2016, 1729, con nota di R. BARTOLI, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*. In particolare, chiamate a pronunciarsi sulla compatibilità tra l'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e i reati di pericolo astratto, le Sezioni Unite hanno valorizzato il bene giuridico finale presidiato dall'art. 186 del codice della strada, precisando che "non può ritenersi che lo sfondo di tutela del reato di cui all'art. 186, 2° comma, sia quello della regolarità della circolazione. Istanze di sicurezza e regolarità della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. Tuttavia la nostra contravvenzione ha un evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell'integrità personale".

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010, n. 3559, cit.

<sup>21</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 1997 - 5 febbraio 1998, n. 1376; Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 1994 - 20 settembre 1994, n. 9950; Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2012 - 5 aprile 2012, n. 12930, Giunta e a.

<sup>22</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 - 30 novembre 2012, n. 46441, cit.

<sup>23</sup> Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005 - 23 dicembre 2005, n. 47164, Marino, in *Cass. pen.* 2006, 3208, con nota di F. CINGARI, *Acquisto e detenzione di supporti "piratati": tra ricettazione e repressione della circolazione di "cose illecite"*; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 - 19 gennaio 2011, n. 1235, Giordano e a., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1223 ss., con nota di R. URBANI, *Frode fiscale e truffa aggravata: le Sezioni Unite tornano sul concorso apparente di norme*; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 - 21 gennaio 2011, n. 1963, Di Lorenzo, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 848, con nota di A. VALLINI, *Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro*. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito, da ultimo, da Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, Stalla e Battilana, in *questa Rivista*, con nota di S. FINOCCHIARO, [il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione](#), 8 maggio 2017.



affida la distinzione tra unità o pluralità di reati al solo criterio di specialità unilaterale in astratto, ripudiando altri parametri fondati su giudizi di 'valore'<sup>24</sup>.

#### 4. La nuova disciplina in materia di circolazione stradale: i reati di omicidio e di lesioni personali "stradali".

Era questo, dunque, lo 'stato dell'arte' del dibattito, fino a questo momento.

Tuttavia, come suggerisce la decisione in commento, l'orizzonte interpretativo è probabilmente destinato a cambiare alla luce delle innovazioni apportate in questa materia dai recenti interventi di riforma.

Per poter comprendere l'opinione della Suprema Corte conviene quindi fare brevemente cenno alle ultime novità normative. Il riferimento è alla citata legge n. 41 del 2016<sup>25</sup>, che ha introdotto, nel codice penale, gli artt. 589-bis e 590-bis, rubricati rispettivamente "omicidio stradale" e "lesioni personali stradali gravi o gravissime", e specularmente abrogato le previgenti disposizioni<sup>26</sup>.

In dettaglio, il primo comma dell'art. 589-bis sanziona, in via autonoma, la condotta di "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", prevedendone la punizione con la reclusione da due a sette anni.

---

<sup>24</sup> Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. A ciò si aggiunga che, in ragione della rilevata diversità del contesto spazio-temporale di realizzazione delle fattispecie, la giurisprudenza di legittimità escludeva anche la configurabilità di un concorso formale di reati, e, per tale ragione, giungeva ad applicare, nei casi in esame, il più severo regime sanzionatorio basato sul cumulo materiale delle pene previste per le singole figure criminose concorrenti. Sul punto, per tutti, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2011 – 1 febbraio 2012, n. 4387, Laskowski.

<sup>25</sup> In argomento, F. PICCIONI, *I reati stradali*, Milano, 2017, 445 e segg.; A. MENGHINI, *L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Napoli, 2016, *passim*; D. D'AURIA, *Omicidio stradale: prime osservazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 432 e segg.; E. M. AMBROSETTI, *Il nuovo delitto di omicidio stradale*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, 1785 e segg.; G. PAVICH, *Omicidio stradale e lesioni stradali: novità e possibili criticità della nuova legge*, in *Cass. pen.*, 2016, 2309 e segg.; E. SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *questa Rivista*, 18 aprile 2016; A. MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, *ivi*, 20 maggio 2016; A. ROIATI, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, *ivi*, 1 giugno 2016; G. LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, *ivi*, 30 giugno 2016; D. NOTARO, *I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme "manifesto o specializzazione dello statuto colposo?*, in *www.la legislazione penale.eu*, 28 luglio 2016; D. BIANCHI, *I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali (commento alla l. 23 marzo 2016 n. 41)*, in *Studium iuris*, 2016, 679 e segg.; P. BERNAZZANI, *Il reato di omicidio stradale: spunti problematici*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità penale anno 2016*, a cura dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in *www.cortedicassazione.it*, 134 e segg.

<sup>26</sup> Sulle finalità di politica criminale che hanno accompagnato l'iter legislativo della riforma in tema di omicidio "stradale", cfr. M. MANTOVANI, *In tema di omicidio stradale*, in *questa Rivista*, 9 dicembre 2015; V. B. MUSCATIELLO, *L'omicidio perfetto (del buon senso). Note in margine alla riforma dei reati per circolazione stradale*, in *www.questionegiustizia.it*, 18 novembre 2015; G. LATTANZI, *L'omicidio stradale. Relazione al Convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: L'omicidio stradale: - Napoli, 7 marzo 2014*, in *Cass. pen.*, 2014, 1978 e segg.



6/2017

Nei commi successivi è invece disciplinata una serie di ipotesi aggravate caratterizzate dalla peculiare rilevanza delle norme cautelari violate<sup>27</sup>.

In particolare, viene prevista un'articolata disciplina per colui che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, causi l'evento mortale. La pena è, infatti, da cinque a dieci anni per il caso ubriachezza c.d. intermedia, cioè nelle ipotesi di tasso alcolemico superiore ad 0,8 e non superiore a 1,5 g/l (comma 4) e da otto a dodici anni quando tale tasso oltrepassi 1,5 g/l (ubriachezza c.d. grave) o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 2). La stessa pena si applica a chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone e al momento dell'incidente sia in stato di ebbrezza alcolica c.d. intermedia (comma 3).

La pena della reclusione da cinque a dieci anni è poi prevista per ulteriori fattispecie aggravate, il cui comune denominatore è rappresentato dalla ricorrenza di specifiche e gravi violazioni del codice della strada da parte del "conducente di un veicolo a motore" che cagioni il sinistro mortale<sup>28</sup>.

Inoltre, è previsto un cumulo giuridico di pene — violazione più grave innalzata fino al triplo con limite massimo di diciotto anni — per l'ipotesi della morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. Infine, nel successivo art. 589-ter c.p. è previsto un forte incremento sanzionatorio — aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni — per l'ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio stradale<sup>29</sup>.

Analoga disciplina è prevista agli artt. 590-bis e 590-ter per le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime.

È questo, dunque, il quadro normativo, profondamente rinnovato, con il quale la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha dovuto fare i conti, nel tentativo di verificare se la ricostruzione dei rapporti tra i delitti previsti dalla disciplina codicistica

---

<sup>27</sup> A. ROIATI, [L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione](#), cit., 6 e segg.

<sup>28</sup> Vengono qui in considerazione le ipotesi del "conducente di un veicolo a motore" che proceda "in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita" (comma 5, n. 1); del conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona "attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano" (comma 5, n. 2), ovvero effettuando una "manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua" (comma 5, n. 3). Infine, il sesto comma della disposizione in esame stabilisce un aumento delle pene previste sia per l'ipotesi base di omicidio stradale, sia per quelle già aggravate ai sensi dei commi precedenti, nel caso in cui l'autore del reato non abbia conseguito la patente di guida o la stessa sia stata revocata o sospesa, ovvero ancora abbia circolato sprovvisto di assicurazione obbligatoria nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto.

<sup>29</sup> L'art. 590-quater, infine, in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto, stabilisce che le attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c. p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti ex artt. 590-bis, c. 2, 3, 4, 5, e 6, 590-ter c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

e le contravvenzioni in materia stradale, maturata nella vigenza della precedente cornice legislativa, sia ancora attuale anche in base alle modifiche nel frattempo intervenute<sup>30</sup>.

## 5. L'impatto della riforma sulla questione del concorso tra il delitto di omicidio "stradale" aggravato e il reato di guida in stato di ebbrezza: l'arresto della Cassazione.

Infatti, preso atto che, nelle more del giudizio di legittimità, il panorama normativo di riferimento è mutato, la Suprema Corte si premura di accertare quali siano oggi, alla luce della novella del 2016, i rapporti tra l'omicidio colposo aggravato e il reato di guida in stato di ebbrezza. E tale accertamento conduce il Collegio ad un meditato ripensamento della posizione – sinora granitica – assunta sul punto dalla giurisprudenza.

Il ragionamento dei giudici di legittimità prende avvio da una valutazione comparativa della disciplina di diritto positivo, ante e post riforma.

Infatti, prima della riforma, l'art. 589 c.p. disponeva, tra l'altro, che, in ipotesi di omicidio colposo, *"si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (...) da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"*. Invece, come visto, il nuovo art. 589-bis c.p. incrimina il fatto di colui che abbia cagionato per colpa la morte di una persona, *"ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope"* ai sensi delle relative norme del codice della strada.

Ne deriva, secondo la Corte di legittimità, che la formulazione della novella del 2016 ha ricondotto le ipotesi aggravate al momento della *"guida"*, individuando esplicitamente, come agente, chiunque si ponga *"alla guida di un veicolo a motore"*; ciò, a differenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, c.p.), per le quali destinatario del precetto è – più genericamente – *"chiunque"* commetta il fatto *"con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"*.

In altri termini, la novità legislativa avrebbe prodotto, per le sole ipotesi aggravate, una selezione più restrittiva, rispetto al passato, dei soggetti responsabili: le nuove fattispecie circostanziate sarebbero applicabili solo al *"conducente di un veicolo a motore"* e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza. Con ciò determinando una più chiara sovrapposizione tra il fatto punito dal codice penale e quello sanzionato dal codice della strada.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, da tale raffronto consegue che, in caso di applicazione della nuova legge, *"lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere"*

---

<sup>30</sup> Per un primo commento alla pronuncia in esame, si v. F. PICCIONI, *I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali: da concorso di reati a reato complesso*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it), 13 febbraio 2017.

dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'art. 589-bis c.p. successivi al primo quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada". E ciò in quanto, poiché non è più possibile ipotizzare l'applicazione delle ipotesi delittuose circostanziate in riferimento a soggetti diversi dal conducente di un veicolo, le aggravanti introdotte nell'art. 589-bis oggi tipizzano sempre un fatto penalmente rilevante anche sulla base delle fattispecie contravvenzionali<sup>31</sup>.

In sintesi, in base al ragionamento seguito dalla sentenza in commento, la novella del 2016 avrebbe fatto venir meno il principale elemento che ostacolava la possibilità di configurare, nella specie, un reato complesso, ovvero sia la presunta autonomia tra i delitti previsti dal codice penale e i reati contravvenzionali.

Infatti, la nuova formulazione normativa tratteggia una più chiara sovrapposizione soggettiva e spazio-temporale delle condotte punite, con la conseguenza che il disvalore del fatto stigmatizzato dalla contravvenzione non potrà non ritenersi assorbito dall'apposita circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio "stradale", che finisce così per atteggiarsi a reato complesso (il fatto di stare guidando in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, è espressamente considerato requisito modale della condotta di omicidio "stradale" aggravato ex art. 589-bis c.p.).

Tuttavia, secondo la Corte di legittimità, questa soluzione interpretativa non potrebbe trovare applicazione al caso di specie.

Al riguardo, occorre infatti tenere conto delle regole che presiedono alla successione delle leggi penali nel tempo<sup>32</sup>. Regole che impongono, in caso di sopravvenuta modifica del quadro punitivo di riferimento, l'applicazione della disciplina in concreto più favorevole al reo, così come previsto dall'art. 2, comma 4, c.p. e dall'art. 7 CEDU, nell'interpretazione della Corte di Strasburgo<sup>33</sup>.

In questa prospettiva, se è vero che il riconoscimento del concorso apparente di norme in luogo del cumulo di reati (e delle relative sanzioni) appare astrattamente come un effetto favorevole per il reo, è altrettanto vero che, come riconosciuto da un costante orientamento giurisprudenziale, la *lex mitior* va applicata nella sua integralità, in quanto non si possono utilizzare, a seconda delle convenienze, frammenti dell'una o dell'altra

---

<sup>31</sup> Sul punto, cfr. A. MASSARO, [Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"](#), cit., 11.

<sup>32</sup> Sul punto, per tutti, A. PAGLIARO, voce "Legge penale nel tempo", in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 1047 ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale - Parte generale*, cit., 86 e segg.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale Parte generale*, cit., 71 e segg.

<sup>33</sup> In argomento, *ex multis*, F. VIGANÒ, *Retroattività della legge penale più favorevole*, in *Libro dell'anno del diritto Treccani 2012*, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2012, 153 e segg.; Id., [Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU](#), in *questa Rivista*, 6 settembre 2011; C. PINELLI, *Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale*, in *Giur. cost.*, 2011, 3021 e segg.; F. PALAZZO, *Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole)*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1173 e segg.

disciplina nelle sole parti più favorevoli per l'imputato, giacché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore<sup>34</sup>.

Ciò significherebbe, però, applicare, nella vicenda in esame, il nuovo quadro normativo nella sua interezza, comprensivo, cioè, anche del più severo regime sanzionatorio in esso previsto per i reati di omicidio e di lesioni "stradali" aggravate. Ma, così facendo, si finirebbe per produrre, in concreto, un effetto sfavorevole per l'imputato, con l'applicazione di una cornice edittale che, per la sola ipotesi di omicidio "stradale" aggravato dalla ebbrezza grave del conducente, oscilla da otto a dodici anni di reclusione (a fronte della pena della reclusione da tre a dieci anni stabilita dal previgente terzo comma dell'art. 589 c.p.). Eventualità esclusa proprio dalle summenzionate regole sulla successione delle leggi penali nel tempo<sup>35</sup>.

Da ciò consegue, secondo la Corte di legittimità, la necessità di applicare integralmente la normativa vigente al momento dei fatti, in concreto più mite. Normativa che, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, consente di delineare, nelle ipotesi di specie, un concorso reale di reati e non una convergenza apparente di norme.

Una interpretazione, questa, a cui il Collegio aderisce espressamente, giungendo, per tale ragione, ad escludere l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p. e a dichiarare infondate le censure difensive sul punto.

## 6. Considerazioni conclusive: un *revirement* all'orizzonte?

Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte nella decisione in commento appaiono senz'altro condivisibili nella parte in cui riconoscono l'impatto della novità normativa sul tema in esame, meno convincenti nella parte in cui, con riferimento alla disciplina previgente, si limitano a riproporre tratteggiatamente soluzioni interpretative che, già in passato, si esponevano ad alcune critiche. Soluzioni che, in particolare, non riuscivano a spiegare come fosse possibile configurare, nei casi in esame, un concorso effettivo di reati pur a fronte di un dato normativo – l'inciso "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992 – che sembra militare in senso diametralmente opposto<sup>36</sup>.

Infatti, questa clausola di sussidiarietà espressa lascia chiaramente intravedere la predilezione legislativa per una soluzione operativa che escluda l'applicabilità della fattispecie contravvenzionale in tutti i casi in cui la guida in stato di ebbrezza alcolica integri la componente di un diverso e più grave reato. Come avveniva, indiscutibilmente, anche nell'ipotesi in cui la condizione di ebbrezza del guidatore fosse

<sup>34</sup> Cfr., con specifico riferimento alle problematiche intertemporali in materia di prescrizione, Cass. pen., Sez. I, 1 luglio 2008, n. 27777, Soldano; Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2014, n. 26801, Cappetti.

<sup>35</sup> Sul punto, per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 89.

<sup>36</sup> Secondo I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 120, la via intrapresa dalla giurisprudenza si risolveva in una *interpretatio abrogans* della clausola di sussidiarietà dell'art. 186 del codice della strada.

avvinta da nesso modale alla condotta causativa dell'evento mortale e, per tale via, fosse qualificata come elemento circostanziale del delitto di omicidio colposo<sup>37</sup>.

Le due fattispecie non presentavano una perfetta corrispondenza strutturale, è vero. E tale asimmetria generava dubbi interpretativi.

Infatti, la considerazione che il concorso apparente di norme avrebbe potuto trovare spazio soltanto nelle ipotesi in cui l'autore del fatto punito dal codice penale fosse stato il conducente del veicolo portava a ravvisare, nella specie, un reato soltanto *eventualmente complesso*<sup>38</sup>, vale a dire una figura criminosa che, solo in concreto, in taluni casi, rivela natura complessa<sup>39</sup>.

Analogamente, il fatto che il novellato testo dell'art. 589, comma 3, c.p., facesse esclusivo riferimento allo stato di ebbrezza c.d. grave (art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada), induceva a individuare un reato complesso *in senso stretto* soltanto nell'ipotesi di omicidio colposo commesso da guidatore con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e un reato complesso *in senso lato* negli altri casi<sup>40</sup>.

Con tutte le incertezze che, da sempre, tali figure portano con sé, a fronte di un consolidato orientamento interpretativo che ne respinge l'ammissibilità e ritiene, al contrario, che la disciplina dettata dall'art. 84 c.p. trovi applicazione solo al reato *necessariamente complesso* in senso stretto, cioè nei casi in cui l'indole complessa del reato emerga già sul piano rigorosamente astratto (con la combinazione di almeno due reati), conservando tale carattere in tutte le sue possibili manifestazioni concrete<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> Poiché l'art. 84 c.p. non indica il rapporto che deve intercorrere tra i distinti fatti criminosi che concorrono a dar vita al reato complesso, è stato affermato che tale legame può avere diversa natura, potendo trattarsi di un rapporto di funzionalità o di un nesso ideologico ovvero semplicemente modale. Sul punto, cfr. M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, I, Milano, 2004, 797, e, con segnato riguardo al tema in esame, D. D'AURIA, *Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada*, cit., 715. Sulla necessità di un vero e proprio nesso tra stato di alterazione psico-fisica, violazione della regola cautelare e evento morte (o lesioni), si v., per tutti, A. MENGhini, *L'omicidio stradale*, cit., 61 e segg., nonché, alla luce delle innovazioni apportate dalla legge n. 46 del 2016, G. LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, cit., 17 e segg. In quest'ottica, nella vigenza della vecchia normativa, si riteneva che vi fosse spazio per un concorso di reati solo nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare la prova del nesso di causalità tra l'evento morte e lesioni e lo stato di alterazione psico-fisica. Sul punto, R. DIES, *I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1663.

<sup>38</sup> Su tale figura, cfr., in particolare, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 479; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale Parte generale*, cit., 391.

<sup>39</sup> In questo senso, sulla scorta della considerazione per cui l'articolo 84 c.p. non si limiterebbe a disciplinare le ipotesi di reato necessariamente complesso ma anche i casi di reato *eventualmente complesso*, in cui uno dei reati componenti non risulta direttamente dalla formulazione della fattispecie astratta, ma rappresenta solo un modo attraverso il quale il reato può eventualmente realizzarsi, cfr. F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, cit., 540; Id., *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 108.

<sup>40</sup> Sulla distinzione tra reato complesso *in senso stretto* e reato complesso *in senso lato* (per la sussistenza del quale basta un solo reato, con l'aggiunta di ulteriori elementi non costituenti reato), cfr., per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 478. Con specifico riferimento alla tematica in esame, si v. I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 122.

<sup>41</sup> Sulla distinzione tra reato *necessariamente complesso* e reato *eventualmente complesso*, si v., *ex multis*, G. VASSALLI, voce "Reato complesso", in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1988, 829 e seg.; S. PROSDOMICI, voce "Reato complesso", in *Dig. disc. pen.*, XI, 1996, 221. In argomento, di recente, cfr. Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 2015 - 10 maggio 2016, n. 19447, *Affronte*. In particolare, con questa pronuncia, la Suprema Corte ha mostrato di

Questione, questa, che, a ben riflettere, si intreccia con quella, di più ampia portata dogmatica, relativa ai confini della figura del reato complesso e alla collocazione sistematica di tale istituto<sup>42</sup>, sempre oscillante tra un approccio che lo configura alla stregua di una mera applicazione del principio di specialità<sup>43</sup> e un altro che ne ravvisa un autonomo fondamento nel principio di assorbimento e/o di consunzione<sup>44</sup>. Con differenti implicazioni, a seconda della prospettiva ricostruttiva prescelta, in punto di ammissibilità di figure di reato che siano complesse soltanto eventualmente e non già a livello di configurazione astratta<sup>45</sup>.

Da questa angolazione, la decisione in commento pare segnare un cambiamento di direzione nel percorso interpretativo sinora compiuto dalla giurisprudenza per decifrare i rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni “*stradali*” e il reato di guida in stato di ebbrezza.

Un cambiamento propugnato, del resto, anche da quella parte della dottrina che, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 46/2016, auspicava un superamento del tradizionale approccio giurisprudenziale in questa materia<sup>46</sup>, talora giudicato ‘iper-repressivo’<sup>47</sup> o comunque contrastante con i principi penalistici generalmente condivisi<sup>48</sup>.

D'altronde, a ben guardare, le riflessioni della Cassazione – per ora pronunciate *incidenter tantum* – si pongono nel solco dei più consolidati approdi interpretativi in materia di concorso apparente di norme. Il riferimento è al citato orientamento giurisprudenziale che, per sciogliere l'alternativa tra concorso di reati e convergenza (apparente) di norme, non assegna rilievo dirimente a considerazioni di carattere teleologico o politico-criminale, ma elegge un punto di vista rigorosamente logico-formale, attento ai rapporti strutturali tra le fattispecie criminose<sup>49</sup>.

---

aderire alla dibattuta teoria del reato *eventualmente complesso*, affermando l'applicabilità dell'art. 84 c.p. nelle situazioni in cui, pur in assenza di una figura “*astratta*” di reato complesso, “*la realizzazione di un reato risulti in concreto strettamente funzionale alla realizzazione di un altro e più grave reato, avente un bene giuridico tutelato più significativo*”.

<sup>42</sup> Sul punto, si v. anche B. ROMANO, *Commento all'art. 84*, in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, VI ed., Milano, 614 e seg.

<sup>43</sup> G. VASSALLI, voce “*Reato complesso*”, cit., 817. Da ultimo, parrebbe aderire a tale impostazione anche Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, cit.

<sup>44</sup> Cfr., tra gli altri, G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale Parte generale*, cit. 391.

<sup>45</sup> I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 119.

<sup>46</sup> D. D'AURIA, *Omicidio stradale: prime osservazioni*, cit., 440; A. MASSARO, [Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”](#), cit., 10 e seg.; G. LOSAPPIO, [Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”](#), cit., 23 e segg.; A. MENGhini, *L'omicidio stradale*, cit., 98 e segg.; F. PICCIONI, *I reati stradali*, cit., 483 e segg.; Id., *Molte le incongruenze che rischiano la scure della Consulta*, in *Guida al diritto*, 2016, 16, 53. In termini più dubitativi, P. BERNAZZANI, *Il reato di omicidio stradale: spunti problematici*, 160.

<sup>47</sup> Così G. LOSAPPIO, [Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”](#), cit., 24.

<sup>48</sup> I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 118.

<sup>49</sup> Cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, cit.

Un punto di vista che, per accertare l'esistenza di un eventuale rapporto di esclusione tra le fattispecie astrattamente concorrenti, impone di guardare alla descrizione del fatto tipico contenuta nelle norme convergenti<sup>50</sup>.

Ed è indubbio che, già a livello di fattispecie astratta, la tipizzazione legislativa del delitto di omicidio "stradale" aggravato mostra oggi di prendere in considerazione un fatto – l'azione di chi guida in stato di ebbrezza – già autonomamente punito dal codice della strada, scegliendo di unificare in una sola figura criminosa tale comportamento con la condotta causativa dell'evento mortale<sup>51</sup>.

Ne deriva una corrispondenza strutturale tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale, corrispondenza che, come visto, prima si riteneva non sussistere.

Infatti, mentre in passato la fattispecie delittuosa aggravata poneva l'accento sulla condizione soggettiva di ebbrezza del reo e faceva esclusivo riferimento ai casi di alcolemia acuta (art. 186, comma 2, lett. c), oggi si registra una sovrapposizione parziale dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme incriminatrici<sup>52</sup>. La condotta dell'automobilista che si ponga alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti è difatti presa in considerazione sia dalle figure criminose punite dal codice della strada sia dalle fattispecie delittuose previste dal codice penale. Nel primo caso, il fatto assurge ad elemento costitutivo del reato contravvenzionale; nella seconda ipotesi, integra *sempre* una circostanza aggravante della condotta causativa della morte o delle lesioni, con un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia.

Con il risultato di dare luogo – senza più alcun dubbio – ad un reato *necessariamente complesso* in senso stretto<sup>53</sup>.

Pertanto, se in base alla disciplina previgente la non perfetta coincidenza dell'ambito applicativo delle due norme suscitava incertezze esegetiche, oggi tali perplessità sembrano superabili: infatti, il maggior livello di tipizzazione della

---

<sup>50</sup> Sul punto, per tutti, F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., 545 e segg. Per una ragionata analisi critica dell'orientamento giurisprudenziale dominante, cfr., di recente, S. FINOCCHIARO, [Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione](#), in *questa Rivista*, 5 dicembre 2016.

<sup>51</sup> Alla luce della previgente formulazione delle fattispecie delittuose aggravate, emergeva con maggiore chiarezza la distinzione materiale e cronologica tra la condotta punita dal codice penale e quella sanzionata dal codice della strada. E, per tale ragione, una parte della dottrina ravvisava, nella specie, un reato complesso a formazione progressiva, ritendendo che la contravvenzione di mera condotta e di pericolo (la guida in stato di ebbrezza) restasse assorbita dal reato di evento e di danno (l'omicidio colposo aggravato). Sul punto, tra gli altri, C. Zaza, voce "Circolazione stradale II) Disposizioni penali in materia di circolazione stradale", cit. Invece, in base al *novum* normativo, le fattispecie circostanziate sembrano oggi ricalcare più puntualmente il contenuto delle corrispondenti ipotesi contravvenzionali di cui al codice della strada. In argomento, A. MENGHINI, *L'omicidio stradale*, cit., 101.

<sup>52</sup> Così A. MASSARO, [Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"](#), cit., 11.

<sup>53</sup> Per una tale soluzione, già all'indomani delle modifiche introdotte nel 2008, I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 121 (con specifico riguardo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza c.d. grave). In giurisprudenza, cfr. Trib. Ferrara, 16 dicembre 2009, in *Cass. pen.*, 2010, 1654, con nota adesiva di G. TODARO.



fattispecie circostanziata appare pienamente in grado di inglobare in sé l'integrale valutazione di disvalore del fatto, sanzionandolo con una pena significativamente inasprita rispetto al passato<sup>54</sup>. E ciò con riguardo alle fattispecie contravvenzionali sia nella loro forma base sia nella forma aggravata dalla causazione di un incidente stradale (art. 186, comma 2-*bis*, codice della strada)<sup>55</sup>.

In quest'ottica, è indubbio che il *novum* normativo favorisca un'impostazione ricostruttiva tesa ad impedire indebite duplicazioni sanzionatorie, così come richiesto, del resto, dalla previsione della citata clausola di sussidiarietà.

Una clausola che si pone, oggi più che in passato, in perfetta coerenza con l'assetto dell'intera disciplina di contrasto alla criminalità stradale, escludendo espressamente la punibilità per il meno grave reato contravvenzionale proprio nelle ipotesi in cui il fatto in esso punito sia già preso in considerazione da un'altra e più grave fattispecie criminosa applicabile nel caso concreto.

Una soluzione, questa, che, oltre che rispettosa della lettera della legge, si riconnette al citato principio del *ne bis in idem* e, più in generale, al canone fondamentale di proporzione tra fatto illecito e pena. Un principio, peraltro, oggi annoverato nel catalogo dei diritti dell'uomo tutelati sia livello interno che sovranazionale<sup>56</sup>.

Pertanto, all'indomani della nuova formulazione dei delitti di omicidio e di lesioni "*stradali*", sembra stagliarsi all'orizzonte un *revirement* dell'orientamento giurisprudenziale tendente a ravvisare un concorso di reati tra le fattispecie previste dal codice penale e quelle contemplate dal codice della strada.

Un 'cambio di rotta', questo, già avviato dalla sentenza in commento. Spetterà alla prassi applicativa, nei prossimi mesi, il compito di decidere se le affermazioni contenute nella

<sup>54</sup> Alla luce della nuova formulazione normativa, resta il problema di stabilire quale soluzione si imponga nell'ipotesi di minore ebbrezza, punita con una sanzione amministrativa dall'art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada. Infatti, la tesi che ravvisa, in questo caso, un reato *eventualmente complesso* si scontra con l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede soltanto il principio di specialità come criterio regolativo del concorso di norme contenenti illeciti depenalizzati. Previsione, questa, che a sua volta collide con la previsione della più volte ricordata clausola di sussidiarietà prevista dal secondo comma dell'art. 186. In argomento, cfr. I. GIACONA, *Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati*, cit., 122.

<sup>55</sup> Sul punto, si v. G. LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, cit., 26. In particolare, sottolinea l'A., la nozione di "*incidente*" comprenderebbe l'eventuale sinistro lesivo o mortale e, quindi, testimonierebbe la relazione di progressività che lega i reati previsti dal codice della strada e quelli regolati dal codice penale "*perché è di logica elementare l'osservazione che non ogni sinistro (ovviamente) causa lesioni o morti mentre un incidente lesivo o mortale è sempre un sinistro*".

<sup>56</sup> Il principio è espressamente riconosciuto dall'art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed è stato recentemente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, quale *ratio* sottostante al divieto di *bis in idem* di cui all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, nonché da ultimo applicato anche dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 236 del 2016, nella quale esso è stato altresì ricondotto al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e a quello di colpevolezza e necessaria funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. In argomento, per tutti, N. RECCHIA, *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3/2015, 71 e segg. Sulla problematica compatibilità del consolidato orientamento in tema di omicidio colposo aggravato e guida in stato di ebbrezza alla luce della giurisprudenza sovranazionale in materia di doppio binario sanzionatorio, si v. G. LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, 26.



6/2017

pronuncia in esame saranno destinate a restare un mero *obiter dictum* o, al contrario, si consolideranno in una vera e propria 'svolta' interpretativa.